



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

Allegato a determinazione del Segretario Generale n. 346 dd. 28.04.2026

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RESE AI SENSI DEL DPR 28 dicembre 2000, n. 455**

**ai fini del rinnovo del Consiglio camerale
2026-2031**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio Venezia Giulia (di seguito Camera di Commercio) dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti, nel procedimento per il rinnovo del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle stesse organizzazioni e associazioni.

2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Art. 2

Tipologia dei controlli

1. Il Responsabile del procedimento effettua idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, **puntuali** e a **campione**, tra loro complementari e comunque ogni volta che sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà potranno essere effettuate apposite verifiche presso soggetti anche privati.

2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo, a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi. L'effettuazione dei controlli avviene, di norma, prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale (preventivi), salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.

3. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica Organizzazione imprenditoriale o un unico apparentamento, e non vi siano quindi Organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo art. 3, al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, come stabilito dal Mise con note n. 183847 del 4.10.2011 e 81790 del 16.5.2013.

4. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, e non vi siano quindi organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria. Come stabilito dal Mise con note n. 183847 del 4.10.2011 e 81790 del 16.5.2013, i controlli su elenchi di associati, non giustificati da verifiche effettivamente rilevanti, devono essere evitati costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e della trasparenza del procedimento.

5. I controlli sono effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

6. Dei controlli effettuati (puntuali e a campione) è redatto apposito verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti. Nel verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Art. 3 Controlli puntuali

1. Il Responsabile del procedimento effettua il controllo puntuale preventivo sulle:

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali, redatte in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 (art. 2, co. 2 e 3 – allegati A e B) e rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, redatte in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 (art. 3, co. 1 e 2 – allegati C e D) e rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 2 co. 4 (*unico partecipante*) relativamente all'allegato D;
- dichiarazioni di apparentamento trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, redatte conformemente al modello di cui all'allegato E del DM 156/2011 e rese ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

2. I controlli puntuali si svolgono in due fasi ed hanno per oggetto i seguenti elementi:

1^a Fase

- a) la conformità delle dichiarazioni - di cui al precedente co. 1 - alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del legale rappresentante e validità delle firme digitali;
- c) la completezza delle informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del modello A / A1 e degli allegati previsti, con riguardo alla sussistenza documentata delle condizioni richieste per essere ammessi al procedimento;
- d) l'adesione dell'Organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione della Camera di commercio Venezia Giulia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso (DM 156/11, art. 2,co.2);
- e) l'operatività dell'Organizzazione sindacale o dell'Associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione della Camera di commercio Venezia Giulia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso (DM 156/11, art. 3, co. 1);
- f) la congruenza tra il numero totale delle imprese associate dichiarato al punto 4) del modello A (*cartaceo*) e quello dichiarato nelle due versioni dell'allegato B (*supporti digitali in formato pdf/A e excel*) nonché tra il numero (eventuale) delle piccole imprese associate dichiarato al punto 4) del modello A1 e quello dichiarato nelle due versioni dell'allegato B1; sarà inoltre verificata la congruenza della somma degli occupati rispetto alla ripartizione indicata al punto 6) dell'allegato A (o A1);
- g) la congruenza tra il numero totale degli iscritti dichiarato al punto 4) del modello C (*cartaceo*) e quello dichiarato nel modello D (*formato pdf/A su supporto digitale*).

Nel corso della 1^a fase di controllo, si procede ad estrarre l'elenco delle imprese (fornite con l'allegato B, ed eventuale B1) per l'invio – in forma anonimizzata - alla società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA, che fornirà i dati necessari ad effettuare i controlli successivi di seguito evidenziati:

2^ Fase

- h) l'iscrizione al Registro delle Imprese / REA della Camera di commercio Venezia Giulia al 31.12.2025, delle imprese indicate negli elenchi di cui all'Allegato B / B1 (*sedi legali, sedi secondarie, unità locali*);
- i) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'Organizzazione concorre;
- l) per le imprese artigiane:
 - l1) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - l2) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e "altri settori" (*DM 155/2011, art. 4, co. 1, lett. a*);
 - l3) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e "altri settori", con i codici ATECO dei settori per cui concorrono (*DM 155/2011, art. 4, co. 1, lett. b*);
- m) per le imprese cooperative:
 - m1) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - m2) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e "altri settori" (*DM 155/2011, art. 4, co. 1, lett. a*);
 - m3) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e "altri settori", con i codici ATECO dei settori per cui concorrono (*DM 155/2011, art. 4, co. 1, lett. b*);
- n) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (*verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione*);
- o) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa organizzazione;
- p) l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per le imprese dichiarate dalle organizzazioni come "piccole imprese" (*DM 156/2011, art. 1, co. 1*):
 - p1) per il settore commercio la verifica dell'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
 - p2) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione con la qualifica di coltivatori diretti;
 - p3) per il settore industria le imprese che hanno meno di 50 occupati.

2.1 Con riferimento ai controlli riferiti alla 2^ Fase sopra indicati e ai relativi esiti, si procede come di seguito specificato:

- a) le imprese che risultano cancellate dal RI-REA della Camera di commercio Venezia Giulia alla data del 31.12.2025 o in data antecedente saranno eliminate d'Ufficio dagli elenchi;
- b) le imprese che risultano iscritte al RI-REA di altra Camera di commercio alla data del 31.12.2025, saranno eliminate d'Ufficio dagli elenchi;
- c) le imprese che risultano iscritte al RI-REA della Camera di commercio Venezia Giulia e non cancellate al 31.12.2025, con codice ATECO coerente, vengono conteggiate, fatti salvi i controlli sul pagamento della quota associativa, ove le stesse rientrino nel campione secondo quanto indicato al successivo art. 4;

- d) le imprese che risultano iscritte al RI-REA della Camera di commercio Venezia Giulia e non cancellate al 31.12.2025, con codice ATECO non coerente, vanno controllate e, a seconda degli esiti del controllo, trattate secondo quanto indicato al successivo co. 3 o eliminate d'Ufficio dagli elenchi;
- e) per le presenze multiple (*sede legale, secondaria, unità locale*) nell'ambito del medesimo settore presentate dalla stessa Organizzazione: se gli indirizzi non coincidono vengono conteggiate, mentre in caso di indirizzi coincidenti vanno controllate e trattate secondo quanto indicato al successivo co. 3;
- f) se un'impresa risulta presentata da un'Organizzazione di categoria in settori diversi (ossia in più elenchi), su richiesta dell'Ente camerale e con le modalità di cui al successivo co. 3, l'Organizzazione dovrà optare per uno dei settori e d'Ufficio saranno effettuate le conseguenti cancellazioni;
- g) le imprese inattive e non cancellate al 31.12.2025 vengono conteggiate nel caso in cui risulti assegnato un codice ATECO coerente, mentre vengono cancellate d'Ufficio dagli elenchi nel caso di codici ATECO mancanti o pari a zero;
- h) in ogni caso saranno escluse d'Ufficio dagli elenchi le imprese per le quali non è dimostrato il pagamento della quota di iscrizione, qualora le stesse rientrino nel campione con le modalità previste al successivo art. 4.

3. Qualora, dai controlli di cui al precedente co. 2, nelle dichiarazioni presentate si riscontrassero errori configurabili come meri errori materiali o irregolarità sanabili, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione (tramite PEC) all'organizzazione imprenditoriale o sindacale o all'associazione dei consumatori interessata al fine di consentire alla stessa, entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 5 del DM 156/11 (10 giorni), di procedere alla rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota MISE n. 56939 del 5.3.2012).

4. Il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario, può determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali (rispetto a quelli elencati al co. 2), sia preventivi sia successivi, dandone evidenza nel verbale delle procedure di controllo.

5. Dei controlli effettuati e delle modalità seguite verrà redatto idoneo verbale, come da disposizioni di cui all'art. 2, co. 6 del presente disciplinare.

Art. 4

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali

1. In aggiunta ai controlli puntuali di cui al precedente art. 3, il Responsabile del procedimento effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali e riguardanti le imprese indicate nell'allegato B di cui al D.M. n. 156/2011.

2. I controlli a campione sono effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle Organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 2 co. 3 (*unico partecipante*). Nel dettaglio i controlli a campione hanno per oggetto i seguenti dati:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'Organizzazione imprenditoriale alla data del 31.12.2025;
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una intera quota associativa annuale nell'ultimo biennio 2024-2025 (DM 156/11 art. 2, co. 2 lett b) ed il relativo importo.

3. Il campione, oggetto del controllo sugli elenchi, è estratto con il seguente criterio:

- la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 15 imprese e con un minimo di 3 imprese per ciascuna Organizzazione imprenditoriale;

- stabilita la numerosità del campione, le imprese (*individuate dalla loro posizione nell'elenco oggetto del controllo*) saranno determinate – avuto conto del numero progressivo all'interno dell'elenco – utilizzando un generatore di numeri casuali senza ripetizione, attraverso un campionamento casuale semplice, tramite foglio di calcolo.

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.

4. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'Organizzazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione, comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relativamente all'effettiva qualità di associato dell'impresa.

Ai fini del controllo dovrà essere prodotta la documentazione attestante:

- a. l'iscrizione all'Organizzazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione alla data del 31 dicembre 2025;
- b. l'importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2024 e 2025;
- c. la regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto della quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione (almeno una quota nel biennio 2024-2025).

Deve trattarsi di una effettiva quota di adesione, non meramente simbolica (nota Mise 39517 dd. 7.3.14); a tal fine, utilizzando il criterio della ragionevolezza, si procede a verificare che la quota di adesione non sia manifestamente troppo bassa e sproporzionata rispetto a quelle riscosse dalle altre Organizzazioni dello stesso settore, avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche giuridico, economiche e dimensionali delle imprese interessate.

Tale documentazione deve essere prodotta entro il termine che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Responsabile del procedimento (3/5 giorni dal ricevimento della richiesta).

5. Sono oggetto di controlli a campione anche i dati degli **occupati** dichiarati in modo aggregato dalle Organizzazioni nell'allegato A di cui al DM 156/2011.

Pertanto, se il Responsabile del procedimento ravvisa un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata, procede a verificare la congruità di quanto dichiarato. A tal fine utilizza le banche dati disponibili, le serie storiche possedute dalla Camera di Commercio e ogni altro dato utile di cui dispone (*ad. es. verifica congruità del valore dichiarato con il dato trasmesso dall'Inps ad Infocamere, utilizzando tale dato solo per ricavare un'attendibilità di massima di quanto dichiarato dall'organizzazione*). Qualora il dato dichiarato risulti significativamente incongruente, sarà inviata una richiesta di chiarimento all'Organizzazione, volta ad acquisire un'analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e le modalità di elaborazione degli stessi.

Ove i chiarimenti forniti dall'Organizzazione non siano ritenuti idonei a giustificare lo scostamento evidenziato dai controlli, il Responsabile del procedimento chiede, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del DM 156/11, la regolarizzazione del dato sugli occupati secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

In sede di controllo, inoltre – per le imprese estratte a campione di cui al precedente co. 3 – sarà necessario esibire la documentazione comprovante le informazioni relative al “numero di occupati” e alla loro ripartizione. A tal fine, tenuto conto delle fonti da cui sono stati tratti i dati, come dichiarate al punto 6) dell'allegato A, potrà essere prodotta, alternativamente, la dichiarazione del legale rappresentate dell'impresa o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui le fonti dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare con mezzi idonei i dati dichiarati.

6. Fatta salva la facoltà per le imprese - prevista dall'art. 12 co. 3 della L. 580/93 e s.m.i. (*iscrizione multipla*) - il Responsabile del procedimento, per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, evitare indebite **duplicazioni** ed

accertare la veridicità delle iscrizioni delle stesse imprese inserite negli elenchi da parte di più Organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal MISE con nota n. 39517 del 7.3.2014, procede ad ulteriori controlli.

In tale ipotesi le imprese con multipla iscrizione da verificare, verranno selezionate con il seguente criterio: tutte, se in numero inferiore a 3, a campione 5% delle imprese multiple presenti negli elenchi, con limite minimo di 3 e massimo di 10 imprese per ciascun allegato, applicando la stessa metodologia descritta al precedente co. 3. Sarà necessario comprovare l'effettiva adesione delle imprese alle diverse Organizzazioni imprenditoriali interessate, esibendo la documentazione indicata al co. 4, lett. a), b), c), del presente articolo.

Sempre al fine di evitare duplicazioni, un'Organizzazione che partecipa alla ripartizione in più settori non può utilizzare la stessa impresa in settori diversi (in più elenchi): l'impresa associata che svolge attività promiscua va conteggiata in un unico settore e l'Organizzazione deve optare per uno solo dei settori nel quale conteggiarla. (DM 156/2011 art. 2 c. 5 - Nota MISE 67049 dd. 16.3.2012).

7. In caso di elenchi presentati dall'unica Organizzazione imprenditoriale o dall'unico apparentamento che concorre per un determinato settore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, co. 3 del presente disciplinare.

8. Concluso l'esame della documentazione, esibita nel corso dei controlli a campione, la stessa è restituita all'Organizzazione, che si impegna a tenerla a disposizione nel caso in cui, nel prosieguo del procedimento, la Regione richieda a sua volta di visionarla.

9. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio Venezia Giulia, sede di Gorizia.

10. Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo verbale, come da disposizioni di cui all'art. 2, co. 6 del presente disciplinare.

Art. 5 **Controlli a campione sulle dichiarazioni trasmesse** **dalle Organizzazioni sindacali** **e dalle Associazioni dei consumatori**

1. In aggiunta ai controlli puntuali di cui al precedente art. 3, il Responsabile del procedimento effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori riguardanti i nominativi elencati nell'allegato D di cui al D.M. n. 156/2011, che hanno per oggetto, rispettivamente, l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.

2. I controlli a campione sono effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 2 co. 4 (*unico partecipante*).

3. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

- la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 15 nominativi e con un minimo di 3 nominativi per ciascuna Organizzazione e per ciascuna Associazione;
- stabilita la numerosità del campione, i nominativi sono individuati, in relazione al numero progressivo all'interno dell'elenco, utilizzando un generatore di numeri casuali senza ripetizione, attraverso un campionamento casuale semplice, tramite foglio di calcolo.

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.

4. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'Organizzazione o all'Associazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Ai fini del controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a) per le Organizzazioni sindacali:
- documentazione attestante la regolare iscrizione del lavoratore all'organizzazione sindacale al 31.12.2025 ed il relativo pagamento della quota;
 - documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio Venezia Giulia alla data del 31.12.2025 (sono esclusi i pensionati);
- b) per le Associazioni di consumatori:
- documentazione attestante la regolare iscrizione del consumatore/utente estratto all'Associazione al 31.12.2025 ed il relativo pagamento;
 - documentazione attestante che i nominativi estratti si riferiscano esclusivamente a consumatori/utenti iscritti all'Associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio Venezia Giulia alla data del 31.12.2025;
 - che gli iscritti estratti siano inclusi nell'Elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 206/2005 s.m.i., ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.

Tale documentazione deve essere prodotta entro il termine che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Responsabile del procedimento (3/5 giorni dal ricevimento della richiesta).

5. Le verifiche sui dati prodotti dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori sono effettuate, assicurando la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

6. Concluso l'esame della documentazione esibita nel corso dei controlli a campione, la stessa è restituita all'Organizzazione/Associazione, che si impegna a tenerla a disposizione nel caso in cui, nel prosieguo del procedimento, la Regione richieda a sua volta di visionarla.

7. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio Venezia Giulia, sede di Gorizia.

8. Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo verbale, come da disposizioni di cui all'art. 2, co. 6 del presente disciplinare.

Art. 6

Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni e sui dati presentati, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- incoerenza palese delle informazioni rese, con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (es. inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- riscontro anche casuale di un contrasto tra dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
- manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati,
- imprecisioni, omissioni e lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.



Art. 7 **Irregolarità rilevate nei controlli**

1. Qualora, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità e ritenute sanabili, ne informa i legali rappresentanti dei soggetti interessati per consentire la rettifica/regolarizzazione dei dati comunicati entro il termine perentorio di 10 giorni, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del DM n. 156/2011. (nota MISE 39517 dd. 7.3.2014)
2. A seguito della richiesta di regolarizzazione, le Organizzazioni o le Associazioni interessate sono tenute a ripresentare rispettivamente l'allegato A e l'allegato C, opportunamente modificati.
3. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività (nota MISE 56939 dd. 5.3.2012).
4. Nel caso in cui si ravvisino irregolarità non sanabili il Responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento dell'Organizzazione o Associazione interessata, notificando il provvedimento al legale rappresentante, ai sensi dell'art. 5, co. 2, DM 156/2011.
5. Nella comunicazione al Presidente della Regione, il Responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione, eventualmente adottati.

Art. 8 **Disposizioni finali e norme di rinvio**

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
3. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, le note del Ministero dello Sviluppo Economico, ora MIMIT, specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura stessa.